

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

**Direttiva sulle attività dei Servizi di assistenza e
cura a domicilio e sulla gestione del personale
curante e assistenziale durante l'epidemia
COVID-19**
Del 14 ottobre 2021

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

richiamata la Risoluzione governativa n. 4311 dell'8 settembre 2021;

vista la necessità di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

preso atto dell'efficacia del vaccino;

ritenuto che una persona è considerata immune se vaccinata con un vaccino omologato in Svizzera o autorizzato all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali per l'Unione Europea e somministrato integralmente secondo le prescrizioni o raccomandazioni del Paese in cui è stata effettuata la vaccinazione o se la persona ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 comprovata con test PCR da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento;

sentito l'Ufficio degli anziani e cure a domicilio,

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie dei Servizi di assistenza e cura a domicilio avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-19 e delle disposizioni cantonali.

II GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 2 ¹Il personale del Servizio è soggetto all'obbligo della mascherina per tutto l'orario di lavoro a contatto con l'utente. Il personale non è soggetto all'uso della mascherina durante le pause, riunioni o formazioni in sede se sono garantite le distanze tra le persone e se sono tutti immuni.

²Il personale che, nell'ambito delle proprie mansioni, è a contatto stretto con gli utenti deve esibire il certificato COVID-19 con relativa data di validità. In assenza del certificato, questo personale è tenuto a partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzato dal datore di lavoro.

Art. 3 ¹Il personale che partecipa al programma di test mirati e ripetuti è sottoposto a test salivari collettivi o test antigenici (rapidi) al massimo ogni 96 ore; l'esito negativo è valido per tutto questo intervallo di tempo. Il rispetto della frequenza massima di 96 ore è imperativo.

²L'intervallo di frequenza di esecuzione dei test mirati e ripetuti può essere ridotto dal datore di lavoro in funzione dell'analisi di rischio residuo di trasmissione del virus SARS-CoV-2; la frequenza di esecuzione non può essere tuttavia inferiore alla validità riconosciuta al test nel certificato COVID-19.

³Qualora, a prescindere dal motivo, il collaboratore fosse assente dal Servizio il giorno pianificato all'interno del programma per il test, il giorno di rientro al lavoro si sottoporrà a test rapido prima di prendere servizio. Il Servizio inserirà tempestivamente il collaboratore alla successiva scadenza prevista nel calendario del programma di test mirati e ripetuti.

⁴I collaboratori citati al cpv. 3 che lavorano in Servizi che non dispongono di personale formato per eseguire test rapidi o che per motivi di lavoro non possono rientrare nell'arco della giornata alla sede prevista per l'esecuzione del test (es. più sedi di lavoro, lavoro distaccato, o altro) nonché in situazioni puntuali e documentate, devono recarsi in una farmacia sul territorio e sottoporsi al test rapido non prima di 24 h dalla ripresa del lavoro nel Servizio; la farmacia provvederà a fatturare i costi alla Confederazione per il tramite dell'assicurazione malattia dell'interessato, come per i test individuali. Il collaboratore deve consegnare al datore di lavoro, il giorno del rientro, l'attestato di negatività al test rilasciato dalla farmacia. Non è prevista l'emissione di un certificato COVID (codice QR) utilizzabile ad altri fini.

⁵Nell'ambito dei test ripetuti effettuati in struttura è raccomandato di non emettere un certificato con codice QR. Qualora la struttura ammettesse, su richiesta, l'emissione del certificato con codice QR, lo stesso dovrà essere emesso nel rispetto dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (allegato 6) e Ordinanza sui certificati COVID-19. I costi aggiuntivi saranno fatturati al collaboratore.

⁶I collaboratori frontalieri che sottostanno al cpv. 4, se impossibilitati ad eseguire il test in una farmacia svizzera sono autorizzati a sottoporsi al test rapido in una farmacia in Italia non prima di 24h della ripresa del lavoro; il collaboratore deve consegnare al datore di lavoro il giorno del rientro l'attestato di negatività al test rilasciato dalla farmacia e, per rimborso diretto da parte del datore di lavoro, la

fattura pagata per il test. Non sarà riconosciuto il costo di un certificato COVID (codice QR) utilizzabile ad altri fini.

⁷All'interno del programma il tempo di esecuzione del test nel Servizio è da considerarsi tempo di lavoro. In attesa del risultato il collaboratore inizia o continua a lavorare nel rispetto delle misure d'igiene accresciuta.

⁸L'Ente che si occupa dell'esecuzione del test rilascia per ogni collaboratore testato un attestato. Copia dell'attestato deve essere conservato dal datore di lavoro e documenta la partecipazione del singolo operatore al programma, riporta la data di esecuzione dell'ultimo test e l'esito dello stesso.

⁹L'attestato ha valore solo per gli accessi professionali a strutture sanitarie (ospedali e cliniche), socio sanitarie (casa anziani e istituti per invalidi), centri diurni per anziani (terapeutici e socio assistenziali) e per invalidi, strutture residenziali per tossicodipendenti e servizi d'assistenza e cure a domicilio.

Art. 4 ¹I collaboratori non immuni posti in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare, indipendentemente dalla partecipazione al programma di test mirati e ripetuti. Anche i collaboratori che hanno viaggiato in Paesi o Regioni a rischio definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena di 10 giorni, indipendentemente dalla partecipazione al programma di test mirati e ripetuti.

²Ai collaboratori immuni che hanno avuto un contatto accertato con una persona positiva al SARS-CoV-2 l'Autorità sanitaria potrà revocare la quarantena.

Art. 5 ¹I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se immune contro il Coronavirus.

²In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi; se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

³In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

III NORME DI APPLICAZIONE

Art. 6 ¹Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare il Servizio in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

²La Direzione prevede e documenta controlli a garanzia che il programma dei test mirati e ripetuti sia conforme alle regole dell'arte, come pure che i test eseguiti o i certificati esibiti al rientro dopo un'assenza prolungata siano registrati.

Art. 7 Il Medico cantonale è l'autorità preposta al controllo della corretta implementazione del programma di test mirati e ripetuti e dei singoli certificati Covid-19 o attestati rilasciati al personale sottoposto al programma ed è quindi

autorizzato a richiedere e visionare in ogni momento la documentazione di riferimento.

Art. 8 La presente Direttiva entra in vigore il 14 ottobre 2021 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2021 limitatamente agli aspetti di retribuzione dei test mirati e ripetuti, sostituisce la *“Direttiva sulla gestione del personale curante nei Servizi di assistenza e cura a domicilio durante l’epidemia COVID-19”* del 30 ottobre 2020 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 9 Comunicazione: Alle Direzioni sanitarie e amministrative dei Servizi di assistenza e cura a domicilio tramite i rappresentanti di Maggio (per i SACD di interesse pubblico) e Internursing (per gli Spitex privati); all’Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani

